

# CONSORZIO BOSCHI CARNICI

## AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE

Tel. 0433/2328

33028 TOLMEZZO (UD)

Part. IVA n.00462520305

### Deliberazione dell'Assemblea Consorziale

Adunanza del giorno 28 dicembre 2018, ore 19,00- seduta straordinaria, 1^ convocazione, partecipata ai componenti dell'Assemblea a norma dell'art. 6 dello Statuto.

Membri dell'Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:

N. Comune		Nome e Cognome		Pres. / Ass.
1. Amaro	quote n. 1	ZANELLA Laura	Sindaco	<b>X</b>
		<b>delega BERGAMINI Walter</b>		
2. Ampezzo	quote n. 1	BENEDETTI Michele	Sindaco	<b>X</b>
3. Arta Terme	quote n. 1	GONANO Luigi	Sindaco	<b>X</b>
		<b>Delega a Di Gallo Italo</b>		
4. Comeglians	quote n. 1	DE ANTONI Stefano	Sindaco	<b>X</b>
5. Forni Avoltri	quote n. 1	VIDALE Clara	Sindaco	<b>X</b>
		<b>delega FERRARI Manuele</b>		
6. Forni di Sotto	quote n. 1	LENNA Marco	Sindaco	<b>X</b>
7. Ovaro	quote n. 2	BEORCHIA Mara	Sindaco	<b>X</b>
8. Paluzza	quote n. 1	MENTIL Massimo	Sindaco	<b>X</b>
9. Prato Carnico	quote n. 1	SOLARI Verio	Sindaco	<b>X</b>
10. Preone	quote n. 1	LENISA Anna	Sindaco	<b>X</b>
		<b>delega MISSANA FABIO</b>		
11. Ravascletto	quote n. 1	DE CRIGNIS Ermes	Sindaco	<b>X</b>
12. Rigolato	quote n. 1	GORTAN Emanuela	Sindaco	<b>X</b>
13. Socchieve	quote n. 1	ZANIER Coriglio	Sindaco	<b>X</b>
14. Tolmezzo	quote n. 1	BROLLO Francesco	Sindaco	<b>X</b>
		<b>delega Alfonso Fasolino</b>		
15. Treppo Ligosullo	quote n. 1	CORTOLEZZIS Luigi	Sindaco	<b>X</b>
16. Verzegnis	quote n. 1	LUNAZZI Renzo	Sindaco	<b>X</b>
17. Villa Santina	quote n. 1	TONEGUZZI Loris	<u>Commissario</u>	<b>X</b>
				<b>9 8</b>
Presidente: Luigi Cacitti			Segretario: Del Negro dott. Martino	

Assiste senza diritto di voto il Direttore Tecnico Talotti dott. Giovanni.

Presenti in aula i componenti del Consiglio di Amministrazione: De Luca Valentina, Casanova Fabio.

**Oggetto: Revisione periodica annuale delle partecipazioni (art. 20 del D.Lgs. 175/2006 e successive modifiche ed integrazioni).**

## **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE**

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100, che costituisce "decreto correttivo" del testo originario;

Visti:

- l'art. 20 del TUSP che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

- l'art. 26, comma 11, del TUSP il quale stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017;

Fatto presente che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Consorzio, fermo restando il suddetto limite di carattere generale fissato dall'art. 4, c. 1, del TUSP, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, del TUSP comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- *Comma 2 – lett. a): produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- *Comma 2 – lett. b): progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *Comma 2 – lett. c): realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- *Comma 2 – lett. d): autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- *Comma 2 – lett. e): servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- *Comma 3: al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la*

*valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*

- *Comma 4: società in house con oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto all'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;*
- *Comma 7: società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;*
- *Comma 8: società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ...nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca...;*

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) *partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 TUSP, sopra elencate;*
  - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai sensi dell'art. 26, c. 12-quinquies, del TUSP tale soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019);*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP;*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, TUSP;

Considerato che il Consorzio risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette:

- CARNIAMBIENTE Srl – Società Unipersonale: quota di partecipazione 100%;
- AEFA Srl: quota di partecipazione 8,34%;
- LEGNOSERVIZI SOC. COOP. A R.L.: quota di partecipazione 1,147%;

Considerato altresì che:

- le società CARNIAMBIENTE Srl e LEGNO SERVIZI Soc. Coop. a r.l., operano nell'interesse del Consorzio, rispettivamente con la gestione/utilizzazione del patrimonio boschivo e la valorizzazione della risorsa legno e per ciò si può mantenere tale partecipazione in quanto rientrante tra le attività elencate all'articolo 4, c.2 lettera a) del TUSP 175/2016;
- nei confronti delle società sopra richiamate, sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP;
- la società AEFA Srl, alla luce delle risultanze esposte nell'allegato A), deve essere dismessa in quanto non esercita la propria attività nelle forme previste dal D.Lgs. 175/2016 quindi non funzionale alle attività istituzionali del Consorzio;

Ritenuta pertanto necessaria l'adozione del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2 del TUSP, unicamente nei confronti della partecipazione diretta alla Società AEFA Srl;

Viste le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF e dalla Corte dei Conti a supporto della revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP con le quali viene predisposto un modello del provvedimento da adottare e le schede per il censimento annuale delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni;

Visto il documento avente per oggetto "Revisione periodica annuale delle partecipazioni detenute al 31.12.2017" predisposto secondo le linee guida sopra richiamate, allegato A al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Esaminato e condiviso l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante ed esposta nell'allegato A) alla presente deliberazione;

Preso atto della relazione esplicativa sull'argomento in esame effettuata dal componente il C.d.A. De Luca Valentina in merito alla attività svolta per il perfezionamento in tempi utili dell'atto in esame nonché della revisione a mezzo di atto notarile dello Statuto della consociata Caniambiente S.r.l.

Il Presidente ringrazia l'intervenuta per la competenza e l'impegno prestati dalla stessa al fine di giungere entro i termini di legge alla approvazione dei documenti citati;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione di data 21/12/2018 espresso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica;

Visto l'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003;

Con favorevoli unanimi - espressi per alzata di mano – su 9 partecipanti per quanto attiene l'atto in adozione;

Con unanimi favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 9 partecipanti per quanto attiene la dichiarazione di immediata esecutività;

### **DELIBERA**

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare, per quanto previsto con l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, la Revisione periodica annuale delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017, come da allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che non sussistono le condizioni per l'adozione di specifiche misure di riassetto tendenti alla razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute, con eccezione della partecipazione diretta alla Società AEFA Srl;
4. Di disporre che:
  - la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Consorzio;
  - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, attraverso la specifica procedura informatica "Partecipazioni";
  - copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con l'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO  
F.to dott. Del Negro Martino

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art.1, comma 19, della legge regionale 11/12/2003, n. 21 e s.m.i., verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 04/01/2019 al 19/01/2019.

Tolmezzo, li 04/01/2019

L'INCARICATO  
F.to dott. Del Negro Martino

---